

## **L'ordine europeo di indagine penale entra a regime. Prime riflessioni sul d. lgs. n. 108 del 2017**, di Marcello Daniele

penalecontemporaneo.it, 31 luglio 2017

1. Introdotta dalla **direttiva 2014/41**[\[1\]](#), la disciplina dell'**ordine europeo di indagine penale (OEI)** è entrata in vigore a partire dal 22 maggio 2017. Il d. lgs. 21 giugno 2017, n. 108[\[2\]](#) l'ha trasposta nel nostro sistema, sancendo la piena operatività del nuovo strumento forgiato dall'Unione Europea.

**L'OEI ha, dunque, rimpiazzato le rogatorie** nella raccolta transnazionale delle prove nel contesto dell'Unione, sostituendo le corrispondenti previsioni della convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale del Consiglio d'Europa del 1959, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 1990, della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale dell'Unione del 2000 (tardivamente recepita dal d. lgs. 5 aprile 2017, n. 52), e della decisione-quadro 2003/577 sul sequestro probatorio (così l'art. 34 della direttiva). La sfortunata decisione-quadro 2008/978 sul mandato europeo di ricerca delle prove, dal canto suo, era già stata abrogata dal regolamento 2016/95 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016.

Ciò non significa che le rogatorie siano definitivamente tramontate. Esse restano in vigore nei rapporti fra l'Italia e gli Stati dell'Unione che non hanno aderito alla direttiva (ossia la Danimarca e l'Irlanda). Continuano, inoltre, ad operare nei rapporti fra l'Italia e gli Stati che non appartengono all'Unione, come l'Islanda e la Norvegia[\[3\]](#).

2. Lo schema normativo dell'OEI non è molto diverso da quello delle rogatorie nella loro versione modernizzata dalla convenzione di assistenza giudiziaria del 2000[\[4\]](#).

A fronte della perdurante assenza di organi dotati di poteri investigativi sovranazionali (l'istituzione della procura europea è ancora in fase di gestazione), **la direttrice di fondo del nuovo strumento è sempre quella della cooperazione orizzontale**. L'OEI è trasmesso direttamente dall'autorità giudiziaria di emissione a quella di esecuzione. I controlli governativi sono opzionali, nel senso che spetta a ciascuno Stato decidere se affiancare l'autorità giudiziaria da un organo politico. L'autorità di esecuzione non è tenuta ad attuare immediatamente l'OEI, ma deve sottoporlo ad una serie di controlli, che possono condurre a rinviarne o, addirittura, a rifiutarne l'esecuzione. Tutto ciò dimostra come la direttiva non abbia recepito integralmente la logica del mutuo riconoscimento, la quale esigerebbe che ciascuno Stato adottasse in modo automatico i provvedimenti degli altri Stati.

Comportando non agevoli alchimie fra i sistemi degli Stati di volta in volta coinvolti, **l'OEI apre un problema generale: in che misura il suo impiego pregiudicherà la sopravvivenza delle regole italiane relative all'ammissibilità, alla raccolta e all'utilizzazione delle prove?**

Non è una domanda da poco. Le regole in questione non prevedono dei vuoti formalismi, ma sono state concepite per la tutela di valori fondamentali, bilanciando l'esigenza del corretto accertamento dei fatti con le garanzie che spettano all'accusato e alle altre persone coinvolte nei processi penali[\[5\]](#).

Una risposta adeguata potrà essere fornita solo quanto l'OEI comincerà ad essere applicato. Qualche osservazione, nondimeno, può essere formulata già sulla base del testo del decreto.

**3.** Il decreto risulta, nel complesso, abbastanza fedele alla direttiva. Merita però segnalare alcuni **aspetti criticabili**, i quali, per fortuna, appaiono emendabili in via ermeneutica.

Consideriamo, *in primis*, le **regole di ammissibilità delle prove**: ossia le norme che fissano i requisiti che attengono all'*an* delle operazioni istruttorie, come la necessità dell'autorizzazione da parte di un giudice o di un pubblico ministero, la presenza di una base fattuale e l'attinenza del procedimento a reati di una certa gravità. Presupposti del genere sono tipicamente previsti dai legislatori nazionali in rapporto agli atti probatori che hanno delle ripercussioni sui diritti fondamentali: si pensi alle perquisizioni e ai conseguenti sequestri o alle intercettazioni di comunicazioni, capaci di interferire con il diritto alla riservatezza; oppure ai prelievi biologici coattivi, suscettibili di riflettersi sul diritto alla libertà personale.

A questo proposito, se dalla direttiva emerge la necessità di salvaguardare le regole di ammissibilità delle prove operanti tanto nello Stato di emissione quanto in quello di esecuzione (criterio della "doppia legalità" nazionale), non sempre altrettanto chiaro appare il decreto.

*3.1.* Quanto al rispetto delle **regole di ammissibilità dello Stato di emissione**, l'art. 6 § 1 della direttiva è piuttosto netto: l'OEI può venire disposto solo quando l'atto istruttorio avrebbe potuto essere emesso "alle stesse condizioni in un caso interno analogo".

L'art. 27 del decreto, invece, non riproduce tale dizione in rapporto agli ordini di matrice italiana. Esso si limita a prescrivere che l'OEI può essere emesso dal pubblico ministero o dal giudice, "nell'ambito delle rispettive attribuzioni", senza richiedere l'osservanza gli altri requisiti di ammissibilità previsti dal nostro sistema.

Riguardo, più specificamente, alle intercettazioni relative a dispositivi o sistemi informatici che si trovino all'estero, gli artt. 43 e 44 indicano unicamente il pubblico ministero quale organo competente all'emissione dell'OEI, trascurando il fatto che l'art. 267 c.p.p. postula, a livello interno, l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari. Né vi è un richiamo alle ulteriori condizioni di ammissibilità delle intercettazioni previste dalla legge italiana.

C'è da sperare che queste imprecisioni non favoriscano lo sviluppo di prassi devianti. Sarebbe un esito che i *conditores* non condividerebbero: la relazione illustrativa al decreto apprestata dal Governo dà per scontato che l'OEI possa essere emesso "alle condizioni stabilite dalla legge italiana, così scongiurando ogni pericolo che si vogliano aggirare" "limiti o vincoli posti dal diritto interno". E comunque non va dimenticato che il decreto deve essere letto unitamente alla direttiva, le cui prescrizioni sono dotate di efficacia diretta nella misura in cui, come nel caso dell'art. 6 § 1, risultino sufficientemente precise ed incondizionate.

Qualora i requisiti di ammissibilità previsti dalla legge italiana non fossero rispettati, i risultati degli atti istruttori compiuti dovrebbero essere dichiarati addirittura inutilizzabili. Tale divieto probatorio, pur non espressamente previsto, può ritenersi implicito nella direttiva, in quanto ricollegabile ad un'inequivocabile scelta del legislatore eurounitario.

Parimenti vietati sono da ritenere alcuni espedienti investigativi, abitualmente adottati con le rogatorie. Qui, per fortuna, le norme italiane sono nette tanto quanto quelle eurounitarie. Si pensi alle trasmissioni informali delle prove fra gli Stati senza il coinvolgimento della difesa, non consentite nella misura in cui l'OEI va impiegato anche per acquisire le prove già in possesso dell'autorità di esecuzione (*considerando* n. 7, artt. 1 § 1 e 10 § 2 *a* della direttiva; art. 2 comma 1 lett. *a* del decreto).

I termini del discorso non mutano per l'instradamento delle intercettazioni[6], se si considera che, quando non è necessaria l'assistenza tecnica dello Stato estero interessato, l'OEI va ugualmente utilizzato, con l'obbligo di informare l'autorità straniera in merito allo svolgimento delle operazioni (art. 31 della direttiva; art. 44 del decreto).

3.2. Quanto, invece, all'osservanza delle **regole di ammissibilità delle prove vigenti nello Stato di esecuzione**, l'art. 10 § 1 *b* della direttiva prescrive, se l'OEI concerne un atto "coercitivo" (ossia tale da interferire con i diritti fondamentali: v. il considerando n. 16), che quest'ultimo sia "disponibile in un caso interno analogo".

Tale "disponibilità" – precisa il considerando n. 10 – riguarda i casi in cui l'atto richiesto "è previsto dal diritto dello Stato di esecuzione, ma è legittimo solo in determinate circostanze". Ad esempio, quando "può essere svolto solo per reati di una certa gravità, contro persone rispetto alle quali grava già un certo grado di sospetto o con il consenso della persona interessata".

La disponibilità, pertanto, si identifica con la presenza di tutti i requisiti di ammissibilità della prova previsti dalla *lex loci*. Se questi ultimi non fossero osservati, del resto, l'acquisizione probatoria rischierebbe di entrare in conflitto con le prescrizioni della CEDU. Lo si evince dal fatto che, stando alla giurisprudenza della Corte europea, il rispetto di parametri di questo genere è indispensabile per evitare che i diritti fondamentali siano compressi in modo arbitrario[7].

Sotto questo profilo, il decreto legislativo appare ineccepibile dal punto di vista dell'individuazione degli organi competenti ad attuare l'OEI. Di regola, l'esecuzione spetta al pubblico ministero territorialmente competente (art. 4 del decreto). Al fine di snellire la procedura, opportunamente si è superata la tradizionale prescrizione, tipica delle rogatorie, che individua nella Corte di appello l'organo deputato a disporre l'*exequatur* delle operazioni istruttorie. L'art. 5 aggiunge che, quando sia richiesto dalle norme italiane o dall'autorità straniera, l'esecuzione va autorizzata dal giudice per le indagini preliminari.

Per quanto riguarda gli altri requisiti di ammissibilità, parimenti impeccabile appare l'art. 9 commi 1 e 3 del decreto, nella parte in cui prescrive che l'OEI va rifiutato se "non ricorrono i presupposti che la legge italiana impone" per il compimento dell'atto istruttorio richiesto, e non è possibile compiere altri atti "comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo".

Questa regola generale viene ribadita dall'art. 23 commi 1 e 2 in merito alle intercettazioni richieste dalle autorità straniere da svolgere con l'assistenza dell'autorità italiana: vi si prevede che le operazioni vanno autorizzate dal giudice per le indagini preliminari "sempre che sussistano le condizioni di ammissibilità previste dall'ordinamento interno".

Il problema è che, in relazione alle intercettazioni da svolgere senza l'assistenza dell'autorità italiana, l'art. 24 comma 2 del decreto delinea una regola speciale meno attenta alle prescrizioni nazionali: è unicamente prescritto che il giudice per le indagini preliminari informato delle operazioni ne deve ordinare "l'immediata cessazione" "se le intercettazioni sono state disposte in riferimento a un reato per il quale, secondo l'ordinamento interno", "non sono consentite".

Stando al tenore letterale della prescrizione, quindi, sembrerebbero operare i soli presupposti penalistici statuiti dagli artt. 266 e 266 *bis* c.p.p., e non gli altri requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 267. Il che significherebbe che, in rapporto ai provvedimenti stranieri di intercettazione di cui si discute, la logica del mutuo riconoscimento varrebbe in misura quasi integrale.

È una lettura che trova conferma in alcuni passaggi della relazione illustrativa al decreto, secondo cui in questo caso risulterebbe sufficiente “un vaglio solo formale di riscontro della ricorrenza di un titolo di reato che, nell’ordinamento interno, consente l’accesso al mezzo di ricerca della prova”. Non sarebbe “pensabile, a fronte del testo della direttiva che non contempla alcuna verifica in tema di “indizi” (né gravi, né sufficienti) imporre alle autorità straniere di avventurarsi in valutazioni calibrate sulle forme tipiche del sistema italiano e verosimilmente estranee alle abitudini ed alla cultura dello Stato richiedente”. “Ed invero, non fosse altro che per una questione di tempi, non è pensabile che l’autorità giudiziaria italiana possa e debba esaminare integralmente e direttamente gli elementi in fatto posti a fondamento delle richieste. Del resto si tratta pur sempre di dare esecuzione ad un provvedimento già emesso dalla competente autorità giudiziaria dello Stato richiedente. Il sistema della direttiva non può che fondarsi infatti su un atto di reciproca fiducia da parte degli Stati, il che consente al giudice italiano di fondare il proprio giudizio su di un quadro attestato dall’autorità richiedente”.

Se le cose stessero in questi termini, sarebbe consentito utilizzare nel territorio italiano mezzi istruttori estremamente invasivi per la *privacy* senza nessuna indagine in merito all’esistenza dei presupposti storici volti a giustificarli. Un esito del genere risulterebbe incompatibile con l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali, statuito a chiare lettere dall’art. 1 § 4 della direttiva e dall’art. 1 dello stesso decreto.

Va però ricordato che le opinioni dei compilatori valgono alla condizione che trovino un riscontro nelle norme di legge, ed è un’evenienza che qui non ricorre. L’art. 24 comma 2 non specifica che la regola speciale opera “in deroga” alla regola generale dell’art. 9 commi 1 e 3, che, come abbiamo visto, richiede l’osservanza di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dalla *lex loci*. Né esso precisa che, ai fini delle intercettazioni senza l’assistenza dell’Italia, siano necessari “solo” i presupposti penalistici richiesti dalle norme italiane.

Ciò permette di attribuire alla regola speciale di cui si discute un valore meramente ricognitivo, rendendola di fatto superflua. Il suo unico effetto è quello di ribadire un requisito che risulta già dalle regole generali previste dal decreto in merito al rifiuto degli OEI provenienti dall’estero.

Ne deriva che, al momento della comunicazione all’autorità italiana dello svolgimento delle intercettazioni, l’autorità straniera non potrebbe esimersi dall’allegare le ragioni fattuali che ne stanno alla base, così da consentire il riscontro degli indizi di reato e della indispensabilità richiesti ai sensi dell’art. 267 c.p.p. Non è un adempimento suscettibile di pregiudicarne l’esecuzione: in pendenza del vaglio operato dall’autorità italiana, le intercettazioni proseguirebbero, salvo poi essere dichiarate inutilizzabili ai sensi dell’art. 24 commi 2 e 3 del decreto e dell’art. 31 § 3 della direttiva qualora le indicazioni dell’autorità straniera non risultassero convincenti.

### 3.3. L’art. 14 § 2 della direttiva prevede altresì la **possibilità di contestare le “ragioni di merito dell’emissione dell’OEI” tramite un’impugnazione da proporre nello Stato di emissione.**

L’art. 28 del decreto ha concretizzato tale prerogativa nella facoltà di contestare il sequestro disposto con l’OEI attraverso il riesame *ex art.* 324 c.p.p. Tale prescrizione altro non fa che formalizzare l’indirizzo giurisprudenziale rinvenibile nella sentenza *Monnier* delle Sezioni Unite, ai sensi del quale il sequestro disposto all’estero presupporrebbe un provvedimento implicito di sequestro interno<sup>[8]</sup>.

Tuttavia – e si tratta di un problema ricorrente già con le rogatorie – tale impugnazione potrebbe non essere agevole nelle situazioni in cui, come non di rado accade, il titolare del bene sequestrato si trovasse nello Stato di esecuzione (si pensi alle conseguenti difficoltà logistiche e alle spese). Di

qui la necessità di comprendere se sia consentito estendere l'area operativa dei rimedi esperibili in base alla *lex loci*, non confinandoli alle sole questioni che attengono allo svolgimento delle operazioni istruttorie.

Un appiglio in questa direzione è rinvenibile nella circostanza che la perentorietà della prima parte dell'art. 14 § 2 della direttiva trova un'attenuazione nella seconda parte ("fatte salve le garanzie dei diritti fondamentali nello Stato di esecuzione"). Una previsione non dissimile emerge dall'art. 13 del decreto, il quale, nell'introdurre un'inedita opposizione di fronte al giudice per le indagini preliminari nei confronti del provvedimento di riconoscimento dell'OEI emesso dall'autorità di esecuzione italiana, precisa che l'*exequatur* va annullato "se ricorrono i motivi di rifiuto" dell'esecuzione (comma 5): situazioni fra le quali spicca, in particolare, la violazione dei diritti fondamentali (art. 11 § 1 lett. *f* della direttiva, e art. 10 comma lett. *e* del decreto).

Ebbene, se si tiene conto del fatto che, come si è già detto, il dovere di rispettare i diritti fondamentali comporta l'applicazione dei requisiti di ammissibilità degli atti istruttori di natura coercitiva, è consentito ritenere che di fronte al giudice per le indagini preliminari sia possibile contestare non solo le modalità di esecuzione, ma anche i presupposti di merito del sequestro.

Ciò, peraltro, non sarebbe possibile in assenza della *disclosure* degli atti del procedimento straniero a favore della difesa. Quest'ultimo diritto, pur non espressamente contemplato, è suscettibile di trovare un appoggio normativo negli obblighi di informazione imposti all'autorità di emissione e di esecuzione dall'art. 14 § 3 della direttiva affinché le impugnazioni "possano essere utilizzate efficacemente". Un adempimento che non rischia di pregiudicare le attività istruttorie, considerato che l'impugnazione non sospende l'esecuzione dell'OEI (art. 14 § 7 della direttiva e art. 13 comma 4 del decreto).

**4. Più delicato il discorso relativo alle regole nazionali che disciplinano le modalità di raccolta delle prove** (ossia quelle che attengono al *quomodo* delle operazioni istruttorie). Si pensi alla partecipazione del difensore alle perquisizioni, oppure all'adozione della tecnica dell'esame incrociato nell'assunzione delle prove dichiarative.

**Qui è la stessa direttiva ad essere ambigua.** La norma principale in materia è rinvenibile nell'art. 9 § 2, fedelmente trasposta dagli artt. 4 comma 2 e 5 comma 3 del decreto, ai sensi della quale l'autorità di esecuzione deve attenersi alle "formalità" e alle "procedure" espressamente indicate dall'autorità di emissione, salvo che queste ultime siano in conflitto con i "principi fondamentali" del diritto dello Stato di esecuzione.

Tutto si gioca, come è agevole intuire, intorno all'evanescente concetto di "principio fondamentale". Di sicuro vi rientra il rispetto della libertà morale delle persone che partecipano al processo. Più incerto se ricomprenda anche la necessità di osservare le garanzie difensive e il metodo dell'esame incrociato.

È, al contempo, una prescrizione che lascia all'autorità di emissione la massima discrezionalità in ordine alle modalità istruttorie da indicare nell'OEI. La migliore interpretazione che se ne può fornire è quella in base alla quale l'autorità di emissione dovrebbe domandare all'autorità di esecuzione di adottare le modalità previste a pena di inutilizzabilità dalla *lex fori*: nulla di più, ma anche nulla di meno. Così intesa, però, rimane priva di autosufficienza. Le sue implicazioni dipendono dal tenore delle regole di esclusione delle prove raccolte all'estero previste dall'ordinamento dello Stato di emissione.

L'art. 36 del decreto, sotto questo profilo, risulta deludente. Esso, anzitutto, estende alle prove acquisite con l'OEI le regole previste dall'art. 431 c.p.p. in rapporto alle prove acquisite con le rogatorie: sono utilizzabili i documenti e i verbali degli atti non ripetibili, nonché i verbali degli atti ripetibili rispetto ai quali "i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana".

Il pericolo è che si replichino le prassi interpretative già adottate dalla giurisprudenza nei confronti delle rogatorie, le quali, in un atteggiamento di deferenza rispetto alla *lex loci*, affievoliscono non poco la protezione delle garanzie epistemiche e difensive previste dal nostro ordinamento per i casi nazionali analoghi. Basti pensare alla sentenza *Mills*, con cui le Sezioni Unite hanno affermato che le prove raccolte all'estero sono inutilizzabili solo quando sono assunte tramite modalità in contrasto con "norme inderogabili di ordine pubblico e buon costume", che però "non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal codice di rito e, in particolare, con quelle relative all'esercizio dei diritti della difesa"[\[9\]](#).

L'art. 36 del decreto, inoltre, estende alle prove acquisite con l'OEI la prescrizione dell'art. 512 *bis* c.p.p., il quale prevede l'utilizzabilità delle dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini dalle persone residenti all'estero, qualora l'esame in dibattimento ne risulti assolutamente impossibile. Il che, stando a quanto statuito dalla sentenza *De Francesco* delle Sezioni Unite in rapporto alle rogatorie, ne legittimerebbe l'impiego anche a fronte del solo rifiuto immotivato dell'autorità straniera di consentire all'autorità italiana di partecipare all'audizione del dichiarante (c.d. concelebrazione)[\[10\]](#).

Questa interpretazione recessiva, purtroppo, pare trovare conferma nell'art. 29 del decreto, ai sensi del quale la raccolta concelebrata della prova potrebbe avvenire "previo accordo" con l'autorità straniera, consegnando a quest'ultima un potere di veto. Sarebbe stato preferibile adottare la diversa formulazione della norma rinvenibile nell'art. 9 § 4 della direttiva, secondo cui l'autorità di esecuzione potrebbe rifiutare la concelebrazione nella misura in cui confliggesse con i principi fondamentali del proprio diritto.

**5.** Insomma, non è da sottovalutare il rischio che si ripropongano le stesse dinamiche delle rogatorie. Tale avvilente esito perpetuerebbe lo *status quo* della raccolta transnazionale delle prove, tendenzialmente imperniato sull'adattamento alla *lex loci*. Per scongiurarlo appare indispensabile valorizzare quello che rappresenta uno dei tratti più caratterizzanti della nuova disciplina eurounitaria: il principio di proporzionalità, la cui osservanza è imposta dalla direttiva tanto all'autorità di emissione (art. 6 § 1) quanto a quella di esecuzione (art. 11 § 1 lett. *f* e 10 § 3), discende più in generale dall'art. 52 § 1 della Carta di Nizza, è riconosciuto dalla stessa Corte di giustizia dell'Unione[\[11\]](#) ed è, infine, previsto dall'art. 7 dello stesso decreto.

Quest'ultimo ne indica in modo apprezzabile la dimensione applicativa: l'OEI è da ritenere sproporzionato se dalla sua esecuzione derivi un sacrificio ai diritti fondamentali "non giustificato dalle esigenze investigative o probatorie del *caso concreto*, tenuto conto della gravità dei reati per i quali si procede e della pena per essi prevista".

Ne discende che ogni deviazione rispetto agli *standard* di raccolta della prova previsti dal diritto nazionale deve risultare strettamente necessaria, trovando un'adeguata motivazione nelle peculiarità della singola situazione; non sarebbe sufficiente l'apodittico richiamo, frequente nelle decisioni della Corte di giustizia, alla formula stereotipa dell'"effettività" del diritto dell'Unione[\[12\]](#).

In rapporto all'assunzione delle prove dichiarative, ciò esclude rifiuti ingiustificati. L'autorità straniera dovrebbe indicare le ragioni per cui non sarebbe possibile adottare la concelebrazione o,

perlomeno, l'esame in videoconferenza del dichiarante, previsto dagli artt. 24 e 25 della direttiva e 18 e 19 del decreto: un metodo, quest'ultimo, senz'altro pieno di insidie, ma che appare preferibile rispetto all'uso probatorio delle dichiarazioni raccolte dalle sole autorità straniere.

La proporzionalità, in questo modo, serve da bussola ai fini della diagnosi delle inutilizzabilità statuite dagli artt. 431 e 512 *bis* c.p.p.: sarebbero vietate le prove raccolte a seguito di una violazione del contraddittorio, del diritto di difesa e degli altri diritti fondamentali in gioco non debitamente motivata alla luce delle circostanze del caso concreto.

Si è recentemente obiettato che, in questo ambito, l'impiego del principio di proporzionalità confliggerebbe con l'esigenza di precisione delle regole probatorie connessa alla legalità processuale *ex art.* 111 comma 1 Cost. Esso autorizzerebbe una condotta del giudice "avulsa da chiari vincoli legali", con il rischio che un "pari potere" finisca per essere esercitato anche in "altri campi". Al più il principio in questione potrebbe servire da guida "nella preferenza da accordare a uno strumento piuttosto che a un altro tra quelli contemplati dall'ordinamento (ad esempio, nella scelta del tipo e del modo esecutivo concernenti un'acquisizione probatoria o una misura cautelare)"; non, invece, al fine di giustificare "condotte estranee al tessuto normativo interno, poiché va ribadito che la ponderazione del rapporto tra questo e le fonti internazionalistiche o sovranazionali spetta al legislatore e alla Corte costituzionale"[\[13\]](#).

Merita rispondere a queste osservazioni con una serie di precisazioni.

*Primo.* Il principio di proporzionalità deve essere invocato al fine di riempire di contenuto le generiche formule normative impiegate dalla direttiva ("principi fondamentali" dell'ordinamento, "diritti fondamentali"); formule che sono state recepite all'interno del nostro sistema dal Parlamento italiano, grazie, per l'appunto, al d.lgs. n. 108 del 2017, emanato in forza della delega contenuta nell'art. 1 della l. 9 luglio 2015, n. 114. Non sarebbe consentito richiamarlo in altri ambiti, magari laddove esistessero norme eurounitarie sufficientemente precise da integrare fattispecie paragonabili a quelle interne o, ancora peggio, in rapporto alle norme processuali a rilevanza strettamente nazionale: un'estensione del genere sarebbe – questa sì – radicalmente incompatibile con il principio di legalità processuale e, quindi, vietata dalla Costituzione.

*Secondo.* Adottare il principio di proporzionalità ai fini della raccolta transnazionale delle prove non significa conferire alle autorità giudiziarie coinvolte il potere di plasmare la relativa disciplina a loro piacere. L'ineliminabile punto di partenza è, in ogni caso, rappresentato dalle regole probatorie previste dalla *lex fori*. Il principio di proporzionalità ha lo scopo di calibrarne le deroghe sulla base delle esigenze dell'autorità di esecuzione e della *lex loci*. Un obiettivo spesso non raggiunto con le rogatorie, laddove la *lex loci* o, comunque, l'efficienza della cooperazione vengono tendenzialmente protette in modo immotivato.

*Terzo.* Non vi è dubbio che il principio di proporzionalità presenti dei notevoli margini di elasticità: il dibattito filosofico è, a questo proposito, piuttosto significativo[\[14\]](#). Perlomeno, però, ha il pregio di offrire una guida, volta a conferire la più solida piattaforma assiologica possibile a ciascun bilanciamento.

A chi ne teme l'impiego, è consentito prospettare un pericolo ancora maggiore. L'alternativa alla proporzionalità non è la legalità nazionale, non invocabile in un contesto in cui, fino a quando non si introdurranno regole probatorie di natura federale sufficientemente precise, continueranno a regnare le formule ambigue tipiche della cooperazione orizzontale. L'alternativa è il puro e semplice arbitrio giurisprudenziale, ossia, in un'eterogenesi dei fini, proprio l'azzeramento della legalità.

---

[1] Da ora in poi, la “direttiva”.

[2] Il “decreto”.

[3] Cfr. L. Camaldo, [L’attuazione della Convenzione di Bruxelles del 2000: l’assistenza giudiziaria in materia penale assume una configurazione a “geografia variabile”](#), in questa Rivista, 19 luglio 2017.

[4] Per una ricognizione della disciplina v. M. Daniele, *Ricerca e formazione della prova. Profili generali*, in R.E. Kostoris (a cura di), *Manuale di procedura penale europea*, III ed., Giuffrè, 2017, 418 s. Per ulteriori approfondimenti, v. M. Caianiello, *Verso l’attuazione della Direttiva UE sull’Ordine europeo di indagine penale*, in A. Di Pietro-M. Caianiello (a cura di), *Indagini penali e amministrative in materia di frodi IVA e doganali. L’impatto dell’European Investigation Order sulla cooperazione transnazionale*, Cacucci, 2016, 305 s.; M. Daniele, [La metamorfosi del diritto delle prove nella direttiva sull’ordine europeo di indagine penale](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2015, n. 4, 86 s.; L. Lupária, *Note conclusive nell’orizzonte d’attuazione dell’Ordine europeo di indagine*, in T. Bene-L. Lupária-L. Marafioti, *L’ordine europeo di indagine. Criticità e prospettive*, Giappichelli, 2016, 249 s.; A. Scalfati, *Note minime su cooperazione investigativa e mutuo riconoscimento*, in *Proc. pen. giust.*, 2017, 217 s.; F. Siracusano, *Tra semplificazione e ibridismo: insidie e aporie dell’Ordine europeo di indagine penale*, in [www.archiviopenale.it](#), 2017, n. 2.

[5] V. M. Daniele, [L’impatto dell’ordine europeo di indagine penale sulle regole probatorie nazionali](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2016, n. 3., 64 s.

[6] Cfr., Cass., Sez. VI, 22 settembre 2015, n. 39925.

[7] Corte EDU, 4 dicembre 2015, *Zakharov c. Russia*, § 227 s., in rapporto alle intercettazioni di comunicazioni (susceptibili di interferire con il diritto alla riservatezza *ex art. 8 CEDU*).

[8] V. Cass., Sez. Un., 16 aprile 2003, *Monnier*, n. 21420.

[9] Cfr. Cass., Sez. Un., 25 febbraio 2010, *Mills*, n. 15208. In precedenza, cfr. Corte cost. 13 luglio 1995, n. 379.

[10] V. Cass., Sez. Un., 25 novembre 2010, *De Francesco*, n. 27918.

[11] Cfr. C. giust. UE, 17 dicembre 2015, *WebMindLicenses Kft.*, C-419/14, § 74 s.

[12] Ad esempio, C. giust. UE, 26 febbraio 2013, *Melloni*, C-399/11, § 60.

[13] G. Ubertis, *Equità e proporzionalità versus legalità processuale: eterogenesi dei fini?*, in [www.archiviopenale.it](#), 2017, n. 2, 3 s. V. anche Id., *Considerazioni generali su investigazioni e prove transnazionali*, in *Cass. pen.*, 2017, 56.

[14] V., per tutti, S. Tsakyrakis, *Proportionality: An assault on human rights?*, in *Int. Journ. Const. Law*, 2009, 468 s.

---

DECRETO LEGISLATIVO 21 giugno 2017, n. 108

**Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale. (17G00120)**

Vigente al: 28-7-2017

Titolo I

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO E DEFINIZIONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l'allegato B);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Vista la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Disposizioni di principio

1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, di seguito denominata direttiva, relativa all'ordine europeo di indagine penale, nel rispetto dei principi dell'ordinamento costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo.

## Art. 2

### Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Ordine europeo di indagine penale, di seguito denominato ordine di indagine: il provvedimento emesso dalla autorità giudiziaria o dalla autorità amministrativa e convalidato dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea, per compiere atti di indagine o di assunzione probatoria che hanno ad oggetto persone o cose che si trovano nel territorio dello Stato o di un altro Stato membro dell'Unione ovvero per acquisire informazioni o prove che sono già disponibili;

b) autorità di emissione: l'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione, che emette l'ordine di indagine con il quale dispone l'acquisizione di elementi di prova in un procedimento penale, o convalida una richiesta di acquisizione probatoria proveniente da un'autorità amministrativa;

c) autorità di esecuzione: l'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione che riceve, riconosce e dà esecuzione a un ordine di indagine emesso dall'autorità giudiziaria italiana;

d) Stato di emissione: lo Stato di appartenenza dell'autorità di emissione;

e) Stato di esecuzione: lo Stato di appartenenza dell'autorità di esecuzione;

f) Autorità centrale: il Ministero della giustizia.

## Art. 3

### Protezione dei dati personali

1. Nel compimento delle attività relative all'emissione, alla trasmissione, al riconoscimento ed all'esecuzione dell'ordine di indagine, i dati personali sono trattati secondo le disposizioni legislative che regolano il trattamento dei dati giudiziari e in conformità agli atti normativi dell'Unione europea e alle Convenzioni del Consiglio d'Europa.

## Titolo II

### RICHIESTA DALL'ESTERO

#### Capo I

#### Procedimento

## Art. 4

### Attribuzioni del pubblico ministero

1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti provvede, con decreto motivato, al riconoscimento dell'ordine di indagine nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione o entro il diverso termine indicato dall'autorità di emissione, e comunque non oltre sessanta giorni. Della ricezione dell'ordine di indagine il procuratore della Repubblica informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo se si tratta di indagini relative ai

delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. In ogni caso, copia dell'ordine di indagine ricevuto e' trasmessa al Ministero della giustizia.

2. All'esecuzione si provvede entro i successivi novanta giorni, osservando le forme espressamente richieste dall'autorita' di emissione che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. Il compimento degli atti di cui agli articoli 21 e 22 e' in ogni caso regolato dalla legge italiana.

3. Si provvede al riconoscimento e all'esecuzione nel piu' breve termine indicato dall'autorita' di emissione quando sussistono ragioni di urgenza o di necessita'.

4. Il decreto di riconoscimento e' comunicato a cura della segreteria del pubblico ministero al difensore della persona sottoposta alle indagini entro il termine stabilito ai fini dell'avviso di cui ha diritto secondo la legge italiana per il compimento dell'atto. Quando la legge italiana prevede soltanto il diritto del difensore di assistere al compimento dell'atto senza previo avviso, il decreto di riconoscimento e' comunicato al momento in cui l'atto e' compiuto o immediatamente dopo.

5. Quando la richiesta di assistenza ha ad oggetto atti che devono essere eseguiti in piu' distretti, all'esecuzione provvede il procuratore della Repubblica del distretto nel quale deve compiersi il maggior numero di atti, ovvero se di eguale numero, quello nel cui distretto deve compiersi l'atto di maggior importanza investigativa.

6. Se il procuratore della Repubblica che ha ricevuto l'ordine di indagine ritiene che deve provvedere al riconoscimento e alla esecuzione altro ufficio, trasmette allo stesso immediatamente gli atti, dando comunicazione all'autorita' di emissione; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale.

7. Il riconoscimento e l'esecuzione di un ordine di indagine emesso, nello stesso o in altro procedimento, ad integrazione o completamento di uno precedente spettano al procuratore della Repubblica che ha provveduto per quest'ultimo.

8. I verbali degli atti compiuti, ai quali il difensore della persona sottoposta alle indagini ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero, secondo quanto previsto dall'articolo 366, comma 1, del codice di procedura penale.

Art. 5

#### Intervento e poteri di controllo del giudice

1. Quando l'autorita' di emissione chiede che l'atto sia compiuto dal giudice o quando l'atto richiesto deve essere compiuto, secondo la legge italiana, dal giudice, il procuratore della Repubblica riconosce l'ordine di indagine e fa richiesta di esecuzione al giudice per le indagini preliminari.

2. Il giudice, ricevuta la richiesta, autorizza l'esecuzione previo accertamento delle condizioni per il riconoscimento dell'ordine di indagine.

3. Se non diversamente disposto, il giudice provvede all'esecuzione in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorita' di emissione, sempre che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Art. 6

## Comunicazioni all'autorita' di emissione

1. Della ricezione dell'ordine di indagine e' data comunicazione, entro sette giorni, all'autorita' di emissione, con la trasmissione del modello di cui all'allegato B del presente decreto. In tale modello sono indicate le modalita' di esecuzione quando da esse deriva l'impossibilita' di assicurare la riservatezza sui fatti e sul contenuto dell'ordine di indagine.

2. All'autorita' di emissione e' data tempestiva comunicazione, prima che sia assunta la decisione, che non sussistono le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione dell'ordine di indagine, al fine di rimuovere, ove possibile, il motivo di rifiuto.

3. Parimenti, l'autorita' di emissione e' tempestivamente informata, al fine di valutare l'opportunita' di una nuova richiesta o di ritirare l'ordine di indagine, quando il contenuto dello stesso appare non proporzionato, secondo quanto previsto dall'articolo 7.

4. La decisione di rifiuto del riconoscimento o il ritardo dell'esecuzione e' immediatamente comunicata all'autorita' di emissione. Allo stesso modo e' data comunicazione dell'impugnazione e del provvedimento di annullamento del decreto di riconoscimento nei casi di cui all'articolo 13.

### Art. 7

## Principio di proporzione

1. L'ordine di indagine non e' proporzionato se dalla sua esecuzione puo' derivare un sacrificio ai diritti e alle liberta' dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini o di altre persone coinvolte dal compimento degli atti richiesti, non giustificato dalle esigenze investigative o probatorie del caso concreto, tenuto conto della gravita' dei reati per i quali si procede e della pena per essi prevista.

### Art. 8

## Partecipazione all'esecuzione dell'autorita' di emissione

1. L'autorita' di emissione puo' chiedere di partecipare direttamente all'esecuzione dell'ordine di indagine.

2. Il procuratore della Repubblica, ricevuta la richiesta di cui al comma 1, puo' promuovere la costituzione di una squadra investigativa comune. Si applicano, in tal caso, le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34.

3. Quando non si provvede mediante la costituzione di una squadra investigativa comune, la partecipazione dell'autorita' di emissione avviene con le modalita' previamente concordate con il procuratore della Repubblica, tenuto conto di quanto stabilito dal giudice per le indagini preliminari ove richiesto dell'esecuzione dell'ordine di indagine.

4. Il funzionario dell'autorita' di emissione che partecipa all'esecuzione dell'ordine di indagine nel territorio dello Stato assume, anche agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale.

5. Lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati a terzi dall'autorita' di emissione che partecipa all'esecuzione

dell'ordine di indagine, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di emissione.

#### Art. 9

##### Modalita' particolari di esecuzione

1. Quando l'atto richiesto per l'esecuzione dell'ordine di indagine non e' previsto dalla legge italiana o non ricorrono i presupposti che la legge italiana impone per il suo compimento, il procuratore della Repubblica provvede, previa comunicazione all'autorita' di emissione, mediante il compimento di uno o piu' atti diversi e comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo.

2. Previo accordo con l'autorita' di emissione, si da' luogo all'esecuzione mediante il compimento di uno o piu' atti diversi e comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo anche quando l'ordine di indagine non appare proporzionato, secondo quanto previsto dall'articolo 7.

3. L'impossibilita' di eseguire l'ordine di indagine secondo quanto disposto dal comma 1 e' motivo di rifiuto del riconoscimento.

4. Se per il compimento dell'atto oggetto dell'ordine di indagine e' necessaria autorizzazione a procedere, il procuratore della Repubblica ne fa tempestiva richiesta.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, si provvede in ogni caso all'esecuzione dell'ordine di indagine avente ad oggetto:

- a) acquisizione dei verbali di prove di altro procedimento;
- b) acquisizione di informazioni contenute in banche dati accessibili all'autorita' giudiziaria;
- c) audizione della persona informata dei fatti, del testimone, del consulente o del perito, della persona offesa, nonche' della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato presenti nel territorio dello Stato;
- d) compimento di atti di indagine che non incidono sulla liberta' personale e sul diritto all'inviolabilita' del domicilio;
- e) identificazione di persone titolari di uno specifico numero telefonico o di un indirizzo di posta elettronica o di un indirizzo IP.

#### Art. 10

##### Motivi di rifiuto e di restituzione

1. Oltre che nel caso di cui all'articolo 9, comma 3, non si provvede al riconoscimento e all'esecuzione dell'ordine di indagine ove:

- a) l'ordine di indagine trasmesso risulta incompleto ovvero le informazioni in esso contenute sono manifestamente erranee o non corrispondenti al tipo di atto richiesto;
- b) la persona nei cui confronti si procede gode di immunita' riconosciute dallo Stato italiano che limitano o impediscono l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;
- c) l'esecuzione dell'ordine di indagine potrebbe recare pregiudizio alla sicurezza nazionale;
- d) dalle informazioni trasmesse risulta la violazione del divieto di sottoporre una persona, gia' definitivamente giudicata, ad un nuovo processo per i medesimi fatti;
- e) sussistono fondati motivi per ritenere che l'esecuzione dell'atto richiesto nell'ordine di indagine non e' compatibile con

gli obblighi dello Stato sanciti dall'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

f) il fatto per il quale e' stato emesso l'ordine di indagine non e' punito dalla legge italiana come reato, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione giuridica individuati dalla legge dello Stato di emissione, salvo quanto disposto dagli articoli 9, comma 5, e 11.

2. Se l'ordine di indagine e' stato emesso in relazione a violazioni tributarie, doganali o valutarie, l'esecuzione non puo' essere rifiutata per il fatto che la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o per il fatto che la legislazione italiana in materia tributaria, valutaria o doganale e' diversa da quella dello Stato di emissione.

3. E' restituito all'autorita' di emissione l'ordine di indagine emesso da un'autorita' diversa dalla giudiziaria o da questa non convalidato.

#### Art. 11

#### Deroghe alla doppia incriminazione

1. Il motivo di rifiuto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera f), non rileva per le seguenti categorie di reati, come indicati dall'autorita' di emissione nell'ordine di indagine, qualora il fatto sia punibile nello Stato di emissione con una pena non inferiore nel massimo a tre anni o con una misura di sicurezza detentiva:

- a) partecipazione a un'associazione per delinquere;
- b) terrorismo;
- c) tratta di esseri umani;
- d) sfruttamento sessuale di minori e pornografia infantile;
- e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
- g) corruzione;
- h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunita' europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee;
- i) riciclaggio;
- l) falsificazione e contraffazione di monete;
- m) criminalita' informatica;
- n) criminalita' ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
- o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;
- p) omicidio volontario, lesioni personali gravi;
- q) traffico illecito di organi e tessuti umani;
- r) sequestro di persona;
- s) razzismo e xenofobia;
- t) rapina commessa da un gruppo organizzato o con l'uso di armi;
- u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
- v) truffa;
- z) estorsione;
- aa) contraffazione e pirateria in materia di marchi e prodotti;
- bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti alterati e contraffatti;

- cc) falsificazione di mezzi di pagamento;
- dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
- ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
- ff) ricettazione, riciclaggio e reimpiego di veicoli oggetto di furto;
- gg) violenza sessuale;
- hh) incendio;
- ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
- ll) dirottamento di nave o aeromobile;
- mm) sabotaggio.

#### Art. 12

#### Trasferimento delle prove

1. Il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo all'autorita' di emissione i verbali degli atti compiuti, i documenti e le cose oggetto della richiesta, nonche' i verbali di prove o gli atti acquisiti in altro procedimento.

2. Nei casi di cui all'articolo 8, la trasmissione puo' essere fatta mediante consegna diretta al rappresentante dell'autorita' di emissione.

3. Dell'avvenuta trasmissione, anche nella forma della consegna diretta, e' data attestazione in forma scritta.

4. Il procuratore della Repubblica puo' disporre il trasferimento temporaneo del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, quando non e' d'impedimento alla spedita trattazione del procedimento in corso, concordando con l'autorita' di emissione le modalita' del trasferimento e il termine di restituzione. A tal fine, dopo l'esercizio dell'azione penale, il procuratore della Repubblica richiede l'autorizzazione del giudice che procede. Il giudice provvede dopo aver sentito le parti.

#### Art. 13

#### Impugnazioni

1. Entro cinque giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 4, comma 4, la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore possono proporre, contro il decreto di riconoscimento, opposizione al giudice per le indagini preliminari.

2. Il giudice per le indagini preliminari decide, sentito il procuratore della Repubblica, con ordinanza. L'ordinanza e' comunicata al procuratore della Repubblica e notificata all'interessato.

3. Il procuratore della Repubblica informa senza ritardo l'autorita' di emissione della decisione. Quando l'opposizione e' accolta, il decreto di riconoscimento e' annullato.

4. L'opposizione non ha effetto sospensivo dell'esecuzione dell'ordine di indagine e della trasmissione dei risultati delle attivita' compiute. Il procuratore della Repubblica puo' comunque non trasmettere i risultati delle attivita' compiute se puo' derivarne grave e irreparabile danno alla persona sottoposta alle indagini, all'imputato o alla persona comunque interessata dal compimento dell'atto.

5. Il giudice per le indagini preliminari, quando e' richiesto

dell'esecuzione dell'ordine di indagine ai sensi dell'articolo 5, se ricorrono i motivi di rifiuto indicati dall'articolo 10, dispone, anche su richiesta delle parti, l'annullamento del decreto di riconoscimento emesso dal procuratore della Repubblica.

6. Non si da' luogo all'esecuzione dell'ordine di indagine in caso di annullamento del decreto di riconoscimento.

7. Possono altresì proporre opposizione avverso il decreto di riconoscimento dell'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova, la persona sottoposta alle indagini o l'imputato, il suo difensore, la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Il giudice provvede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale. In tal caso avverso la decisione del giudice e' ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge da parte del pubblico ministero e degli interessati entro dieci giorni dalla sua comunicazione o notificazione. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 14

#### Rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione

1. Il procuratore della Repubblica dispone il rinvio del riconoscimento dell'ordine di indagine per il periodo necessario quando dall'esecuzione puo' derivare pregiudizio alle indagini preliminari o a un processo gia' in corso.

2. Dispone altresì il rinvio dell'esecuzione dell'ordine di indagine quando le cose, i documenti o i dati oggetto di richiesta di sequestro sono gia' sottoposti a vincolo, fino alla revoca del relativo provvedimento.

3. La decisione di rinvio e' immediatamente comunicata all'autorita' di emissione.

4. L'ordine di indagine e' tempestivamente eseguito non appena viene meno la causa che ha dato luogo al rinvio.

Art. 15

#### Spese

1. Sono a carico dello Stato le spese sostenute per l'esecuzione dell'ordine di indagine.

2. Nel caso di spese di rilevante entita', il procuratore della Repubblica informa l'autorita' di emissione e l'autorita' centrale, al fine di valutare la condivisione con lo Stato di emissione dell'onere conseguente.

## Capo II

### Disposizioni specifiche per determinati atti di indagine

Art. 16

#### Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione di persone detenute

1. L'ordine di indagine emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta o internata, ai fini del compimento all'estero di un atto di indagine o di prova, e' eseguito, a condizione che la

persona presti consenso, richiedendo il nulla osta al giudice che procede, individuato secondo quanto previsto dall'articolo 279 del codice di procedura penale. Quando il soggetto detenuto e' un condannato o un internato, il nulla osta e' richiesto al magistrato di sorveglianza.

2. Ai fini del provvedimento di nulla osta si tiene conto dell'eta' della persona e delle sue condizioni di salute fisica o mentale.

3. Il procuratore della Repubblica concorda con l'autorita' di emissione le modalita' del trasferimento e individua il termine di rientro della persona detenuta in data anteriore alla scadenza dei termini massimi di custodia cautelare o di quello di cessazione della pena in esecuzione.

4. Il consenso al trasferimento deve risultare da atto scritto ed e' validamente prestato, con le modalita' stabilite dall'ordinamento interno, a condizione che la persona detenuta o internata abbia avuto la possibilita' di conferire con il difensore.

5. Il periodo di detenzione trascorso all'estero e' computato a ogni effetto nella durata della custodia cautelare. Nel caso di detenuto in espiazione della pena il periodo di detenzione trascorso all'estero si considera trascorso in Italia.

6. La persona detenuta o internata temporaneamente trasferita non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza ne' assoggettata ad altra misura restrittiva della liberta' personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo e' stato disposto, salvo che la persona, avendone avuta la possibilita', non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni da quando la sua presenza non era piu' richiesta ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.

#### Art. 17

#### Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute nello Stato di emissione

1. Quando l'ordine di indagine ha ad oggetto la richiesta di trasferimento temporaneo di persona, detenuta nello Stato di emissione, per il compimento nel territorio nazionale di un atto di indagine o di prova, il procuratore della Repubblica concorda con l'autorita' di emissione le modalita' del trasferimento temporaneo e il termine entro cui la persona temporaneamente trasferita deve fare rientro nello Stato di emissione.

2. Ai fini dell'esecuzione il procuratore della Repubblica dispone che la persona temporaneamente trasferita sia custodita, per la durata del trasferimento temporaneo, nella casa circondariale del luogo di compimento dell'atto di indagine o di prova. Le spese di mantenimento sono a carico dello Stato.

3. La persona detenuta, temporaneamente trasferita, non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza ne' assoggettata ad altra misura restrittiva della liberta' personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo e' stato disposto, salvo che la persona, avendone avuta la possibilita', non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni da quando la sua presenza non era piu' richiesta ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.

Audizione mediante videoconferenza  
o altra trasmissione audiovisiva

1. L'esecuzione della richiesta di audizione mediante videoconferenza della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito ha luogo previo accordo con l'autorita' di emissione circa le modalita' dell'audizione, anche in riguardo alle misure relative alla protezione della persona da ascoltare.

2. Alla richiesta di assunzione delle dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato si da' corso soltanto se questi vi consentono.

3. Il procuratore della Repubblica richiede l'esecuzione dell'ordine di indagine al giudice per le indagini preliminari nei casi di cui all'articolo 5.

4. Il procuratore della Repubblica e il giudice, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dispongono, nei casi previsti dalla legge, la nomina di un interprete.

5. Provvedono altresì a:

a) identificare la persona da ascoltare;  
b) notificare l'ora e il luogo della comparizione;  
c) citare il testimone, il consulente tecnico o il perito;  
d) invitare la persona sottoposta alle indagini o l'imputato a comparire con le modalita' stabilite dal codice di procedura penale e ad informarlo dei diritti e delle facolta' a lui riconosciuti dall'ordinamento dello Stato di emissione.

6. L'audizione e' condotta direttamente dall'autorita' di emissione o sotto la sua direzione. Il procuratore della Repubblica, o il giudice quando provvede all'esecuzione dell'ordine di indagine, assicurano il rispetto, nel compimento dell'atto, dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. I testimoni e i periti sono informati della facolta' di astensione riconosciuta dall'ordinamento interno e da quello dello Stato di emissione.

7. Il verbale dell'audizione e' trasmesso all'autorita' di emissione.

8. Si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373 del codice penale per i fatti commessi nel corso dell'audizione in videoconferenza.

Audizione mediante teleconferenza

1. Su richiesta dell'autorita' di emissione, l'audizione del testimone o del perito che si trovano sul territorio dello Stato puo' essere svolta mediante conferenza telefonica, quando non e' opportuno o possibile che essi compaiano personalmente dinanzi all'autorita' di emissione.

2. Il procuratore richiede l'intervento del giudice per le indagini preliminari quando l'audizione davanti al giudice e' condizione della richiesta

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18 in quanto compatibili.

Informazioni e documenti presso banche  
e istituti finanziari

1. L'ordine di indagine che ha ad oggetto l'acquisizione di informazioni e documenti presso banche e istituti finanziari e' eseguito con le modalita' stabilite dagli articoli 255 e 256 del codice di procedura penale.

2. All'acquisizione in tempo reale dei flussi informatici o telematici provenienti o diretti a banche e istituti finanziari, il procuratore della Repubblica provvede, se necessario, mediante richiesta al giudice per le indagini preliminari secondo quanto previsto dagli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale.

3. Quando l'ordine di indagine non illustra i motivi per i quali gli atti sono rilevanti nel procedimento il procuratore della Repubblica prima di darvi esecuzione richiede all'autorita' di emissione di fornire la relativa indicazione e ogni altra informazione utile ai fini della tempestiva ed efficace esecuzione dell'attivita' richiesta.

Art. 21

Operazioni sotto copertura

1. L'ordine di indagine per il compimento di operazioni sotto copertura e' riconosciuto ed eseguito nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

2. Si applica l'articolo 20, comma 3.

3. Ai fini dell'esecuzione della richiesta puo' essere promossa la costituzione di una squadra investigativa comune.

4. Il funzionario dello Stato di emissione che partecipa alle attivita' nel territorio dello Stato assume, agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale e nei suoi confronti si applica la speciale causa di non punibilita' di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

5. Lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati a terzi dai funzionari dello Stato di emissione che partecipano alle attivita' nel territorio nazionale salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di emissione.

Art. 22

Ritardo o omissione degli atti di arresto o di sequestro

1. Nei casi e con le modalita' stabilite dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di cui all'articolo 4, previo accordo con l'autorita' di emissione, puo' omettere o ritardare l'esecuzione dell'arresto, del fermo, della perquisizione o del sequestro probatorio.

2. Si applica l'articolo 20, comma 3.

Capo III

Intercettazione di telecomunicazioni

Art. 23

Intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica della  
autorita' giudiziaria italiana

1. Al riconoscimento dell'ordine di indagine emesso per le operazioni di intercettazione provvede, sempre che sussistano le condizioni di ammissibilita' previste dall'ordinamento interno, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di cui all'articolo 4.

2. Il procuratore della Repubblica trasmette al giudice per le indagini preliminari l'ordine di indagine con richiesta di esecuzione, dopo aver provveduto al riconoscimento e dopo aver specificamente verificato che siano indicati:

- a) l'autorita' che procede;
- b) l'esistenza del titolo che dispone o autorizza lo svolgimento delle operazioni di intercettazione con l'indicazione del reato;
- c) i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni;
- d) la durata dell'intercettazione;
- e) i motivi che rendono necessaria l'attivita' di indagine richiesta.

3. Il giudice per le indagini preliminari rifiuta l'esecuzione, oltre che per i motivi indicati dall'articolo 10, se non sussistono le condizioni di ammissibilita' previste dall'ordinamento interno. Del rifiuto e' data immediata comunicazione all'autorita' di emissione a cura del procuratore della Repubblica.

4. All'ordine di indagine, previa consultazione con l'autorita' di emissione, puo' darsi esecuzione alternativamente:

- a) con la trasmissione immediata dei flussi comunicativi;
- b) con l'intercettazione, la registrazione e la successiva trasmissione dei risultati delle operazioni.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il pubblico ministero, quando sono acquisite comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 270-bis del codice di procedura penale prima di trasmettere all'autorita' di emissione i risultati delle operazioni di intercettazione.

6. Al momento della richiesta, o successivamente anche nel corso delle operazioni di intercettazione, l'autorita' di emissione puo' richiedere la trascrizione, la decodificazione o la decrittazione della registrazione.

7. Sono a carico dello Stato le spese di esecuzione delle operazioni di intercettazione, ad eccezione di quelle relative alle trascrizioni, decodificazione e decrittazione delle comunicazioni.

Art. 24

Notifica all'autorita' giudiziaria italiana nel caso di persona soggetta a intercettazione nel territorio dello Stato

1. Quando e' disposta, senza richiesta di assistenza tecnica, l'intercettazione di un dispositivo, anche di sistema informatico o telematico, in uso a persona che si trovi nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica, trasmette immediatamente al giudice per le indagini preliminari la notificazione dell'avvio delle operazioni effettuata dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro che procede.

2. Il giudice per le indagini preliminari ordina l'immediata cessazione delle operazioni se le intercettazioni sono state disposte in riferimento a un reato per il quale, secondo l'ordinamento

interno, le intercettazioni non sono consentite e ne da' contestuale comunicazione al procuratore della Repubblica.

3. Il procuratore della Repubblica senza ritardo, e comunque non oltre novantasei ore dalla ricezione della notifica, da' comunicazione all'autorita' giudiziaria dello Stato membro del provvedimento di cessazione delle operazioni e della non utilizzabilita' a fini di prova dei risultati delle intercettazioni eseguite.

Art. 25

#### Richieste di documentazione inerente alle telecomunicazioni

1. Il procuratore della Repubblica da' esecuzione all'ordine di indagine finalizzato all'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche con le forme e le modalita' dell'articolo 256 del codice di procedura penale.

### Capo IV

#### Provvedimenti di sequestro

Art. 26

#### Provvedimenti di sequestro probatorio

1. In esecuzione dell'ordine di indagine che ha ad oggetto il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato il provvedimento e' adottato entro ventiquattro ore dalla ricezione dell'ordine di indagine medesimo e comunque senza ritardo.

2. Le cose sequestrate sono trasferite, su richiesta, all'autorita' di emissione con le modalita' stabilite dall'articolo 12.

3. Quando e' richiesto che le cose non siano trasferite, l'autorita' di emissione indica il termine trascorso il quale il provvedimento di sequestro puo' essere revocato.

4. Quando il procuratore della Repubblica ritiene di revocare il provvedimento di sequestro ne informa l'autorita' di emissione che puo' formulare osservazioni.

### Titolo III

#### PROCEDURA ATTIVA

##### Capo I

#### Emissione dell'ordine di indagine

Art. 27

#### Emissione dell'ordine di indagine

1. Nell'ambito di un procedimento penale o di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, un ordine di indagine e trasmetterlo direttamente all'autorita' di esecuzione. Il giudice emette l'ordine di indagine sentite le parti.

2. Dell'emissione dell'ordine di indagine e' data informazione al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo se si tratta di indagini relative ai

delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

#### Art. 28

##### Impugnazione dell'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova

1. Contro l'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova, la persona sottoposta alle indagini o l'imputato, il suo difensore, la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 324 del codice di procedura penale.

2. Si applicano altresì le previsioni di cui agli articoli 322-bis e 325 codice di procedura penale.

#### Art. 29

##### Partecipazione all'esecuzione dell'ordine di indagine

1. Il pubblico ministero, previo accordo con l'autorità di esecuzione, può partecipare direttamente, o far partecipare direttamente uno o più ufficiali di polizia giudiziaria, all'esecuzione dell'ordine di indagine. A tal fine il procuratore della Repubblica può promuovere la costituzione di una squadra investigativa comune. Si applicano, in tal caso, le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34.

2. Il giudice che ha emesso l'ordine di indagine può chiedere all'autorità di esecuzione di partecipare direttamente all'esecuzione dell'ordine di indagine, previo accordo con la stessa.

3. Le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, relative alla responsabilità per i danni si applicano anche al caso di partecipazione diretta all'estero senza costituzione di una squadra investigativa comune.

#### Art. 30

##### Contenuto dell'ordine di indagine

1. L'ordine di indagine contiene, secondo il modello di cui all'allegato A al presente decreto, le seguenti informazioni:

- a) i dati relativi all'autorità di emissione;
- b) l'oggetto e le ragioni sulle quali si fonda;
- c) i dati utili all'individuazione della persona o delle persone interessate dal compimento dell'atto richiesto;
- d) la descrizione sommaria del fatto per cui si procede e l'indicazione delle norme di legge violate;
- e) una sintetica descrizione dell'atto d'indagine o di prova richiesti.

#### Art. 31

##### Ordine di indagine emesso su richiesta della difesa

1. Il difensore della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, della persona per la quale è proposta l'applicazione di una misura di prevenzione, può chiedere al pubblico ministero o

al giudice che procede l'emissione di un ordine d'indagine.

2. La richiesta contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione dell'atto di indagine o di prova e i motivi che ne giustificano il compimento o l'assunzione.

3. Se rigetta la richiesta, il pubblico ministero emette decreto motivato. Quando la richiesta ha ad oggetto un provvedimento di sequestro si applica l'articolo 368 del codice di procedura penale.

4. Il giudice provvede con ordinanza, dopo aver sentito le parti.

Art. 32

#### Trasmissione dell'ordine di indagine

1. L'ordine di indagine e ogni comunicazione finalizzata alla sua esecuzione sono trasmesse all'autorita' di esecuzione con modalita' idonee a garantire l'autenticita' della provenienza, anche con l'ausilio dell'autorita' centrale se necessario.

2. La trasmissione puo' aver luogo mediante il sistema di telecomunicazione della Rete giudiziaria europea.

3. L'autorita' di esecuzione e' individuata anche con l'ausilio dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea.

4. L'ordine di indagine e' trasmesso nella lingua ufficiale dello Stato di esecuzione o nella lingua appositamente indicata dall'autorita' di esecuzione.

Art. 33

#### Indicazioni all'autorita' di esecuzione

1. L'autorita' giudiziaria che ha emesso l'ordine di indagine concorda con l'autorita' di esecuzione le modalita' di compimento dell'atto di indagine o di prova, specificamente indicando i diritti e le facolta' riconosciuti dalla legge alle parti e ai loro difensori.

2. L'autorita' giudiziaria, quando l'autorita' di esecuzione rileva che le spese necessarie all'esecuzione dell'ordine di indagine eccedono il limite ritenuto ordinario, concorda con quest'ultima le modalita' di ripartizione dell'eccedenza. Se non vi e' accordo, l'autorita' giudiziaria puo' ritirare, anche solo parzialmente, l'ordine di indagine o chiederne l'esecuzione. In tale ultimo caso le spese, nella parte eccedente, sono a carico dello Stato e sono disciplinate dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 34

#### Ordine di indagine collegato a un ordine precedente

1. Quando un ordine di indagine e' emesso, nello stesso o in altro procedimento, ad integrazione o completamento di uno precedente, se ne da' menzione nella sezione D del modello di cui all'allegato A.

2. L'autorita' giudiziaria che partecipa all'esecuzione dell'ordine di indagine puo' presentare direttamente all'autorita' di esecuzione un ordine di indagine collegato.

Art. 35

#### Avvisi alle parti e ai difensori

1. L'autorita' giudiziaria che ha emesso l'ordine di indagine, ricevuta dall'autorita' di esecuzione la documentazione delle attivita' compiute, provvede nei casi e nei modi previsti dalla legge processuale a darne conoscenza alle parti e ai loro difensori.

Art. 36

#### Disposizioni sulla utilizzabilita' degli atti compiuti e delle prove assunte all'estero

1. Sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento di cui all'articolo 431 del codice di procedura penale:

a) i documenti acquisiti all'estero mediante ordine di indagine e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalita';

b) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera a), assunti all'estero a seguito di ordine di indagine ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facolta' loro consentite dalla legge italiana.

2. Nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 512-bis del codice di procedura penale il giudice da' lettura dei verbali di dichiarazioni rese all'estero, diversi da quelli di cui all'articolo 431, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, acquisiti a seguito di ordine di indagine emesso nelle fasi precedenti il giudizio.

## Capo II

### Disposizioni specifiche per determinati atti di indagine

Art. 37

#### Trasferimento temporaneo nello Stato di persona detenuta in altro Stato membro

1. Il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ordine di indagine per il trasferimento temporaneo nel territorio italiano, al fine del compimento di un atto di indagine o per l'assunzione di una prova, di persona detenuta in altro Stato membro, concordando con l'autorita' di esecuzione le modalita' del trasferimento e il termine entro cui la persona detenuta deve fare rientro nello Stato di esecuzione. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 17.

2. Le spese di trasferimento temporaneo sono a carico dello Stato.

3. La persona detenuta temporaneamente che e' trasferita in Italia non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza ne' assoggettata ad altre misure restrittive della liberta' personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo e' stato disposto.

4. L'immunita' prevista dal comma 3 cessa qualora la persona detenuta temporaneamente trasferita, avendone la possibilita' non ha lasciato il territorio nazionale trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non e' piu' richiesta ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

Art. 38

#### Trasferimento temporaneo in altro Stato membro

## di persone detenute nello Stato

1. Il pubblico ministero e il giudice che procede, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, possono emettere ordine di indagine per il trasferimento temporaneo in altro Stato membro di una persona detenuta in Italia, al fine del compimento di un atto di indagine o dell'assunzione di una prova che richiedano la presenza nello Stato di esecuzione della persona detenuta.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 16.

3. Le spese di trasferimento temporaneo sono a carico dallo Stato.

Art. 39

## Richiesta di audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva

1. Il pubblico ministero o il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, un ordine di indagine per richiedere l'audizione a distanza di testimoni, periti, consulenti tecnici e persone informate dei fatti, mediante videoconferenza, a condizione che l'autorità di esecuzione abbia la disponibilità o l'accesso ai mezzi tecnici necessari.

2. Allo stesso modo possono provvedere per l'audizione a distanza dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini, sempre che questi vi consentano.

3. L'ordine di indagine può essere emesso:

a) quando per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 ricorrono giustificati motivi che rendono non opportuna la loro presenza sul territorio nazionale;

b) quando la persona da interrogare o esaminare è a qualsiasi titolo detenuta nello Stato membro;

c) nei casi previsti dall'articolo 147-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

4. L'autorità giudiziaria concorda con l'autorità di esecuzione le modalità dell'audizione.

5. Se l'autorità di esecuzione non ha la disponibilità o l'accesso ai mezzi tecnici necessari, l'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordine di indagine può metterli a sua disposizione per il tramite dell'autorità centrale.

6. L'autorità giudiziaria verifica che alla persona da ascoltare sia dato avvertimento circa i diritti e le garanzie previste dall'ordinamento interno.

Art. 40

## Informazioni relative a conti e operazioni bancarie e finanziarie

1. Quando l'ordine di indagine ha ad oggetto accertamenti o acquisizione di documenti presso banche o istituti finanziari, la richiesta è trasmessa mediante il modello di cui all'allegato A, sezione H 4. Sono a tal fine indicati i motivi della rilevanza dell'accertamento, nonché le informazioni utili all'individuazione delle banche o degli istituti interessati.

Art. 41

Richiesta di operazioni sotto copertura  
da compiersi all'estero

1. L'ordine di indagine per lo svolgimento di operazioni sotto copertura e' emesso soltanto nei casi e con le modalita' previste dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

2. La richiesta e' inoltrata, secondo il modello di cui all'allegato A, direttamente all'autorita' di esecuzione. Le modalita' di compimento delle operazioni sono concordate con l'autorita' di esecuzione.

Art. 42

Richiesta di ritardare od omettere atti di arresto  
o di sequestro

1. Quando si procede per uno dei reati di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, puo' essere emesso, alle condizioni e con le modalita' ivi stabilite, ordine di indagine al fine di chiedere all'autorita' di esecuzione che siano omessi o ritardati il provvedimento di arresto, di fermo, di perquisizione o di sequestro probatorio, che si ritiene possano essere eseguiti nel territorio dello Stato di esecuzione.

Art. 43

Richiesta di intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza  
tecnica dell'autorita' giudiziaria di altro Stato membro

1. Il pubblico ministero emette ordine di indagine, secondo il modello di cui all'allegato A, sezione H 7, del presente decreto, per la necessaria assistenza tecnica all'esecuzione delle operazioni di intercettazione delle conversazioni o comunicazioni o del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici, quando nel territorio di altro Stato membro si trova il dispositivo o il sistema da controllare.

2. L'ordine di indagine contiene:

- a) l'indicazione dell'autorita' giudiziaria che ha disposto l'intercettazione;
- b) ogni informazione utile ai fini dell'identificazione della persona che ha in uso il dispositivo o il sistema da controllare;
- c) la durata delle operazioni di intercettazione;
- d) i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni di intercettazione;
- e) i motivi della rilevanza dell'atto.

3. Il pubblico ministero, previo accordo con l'autorita' di esecuzione, indica nell'ordine di indagine se l'operazione deve essere eseguita:

- a) con trasmissione immediata delle telecomunicazioni;
- b) intercettando, registrando e trasmettendo successivamente il risultato dell'intercettazione.

4. La richiesta puo' avere ad oggetto la trascrizione, la decodificazione o la decrittazione delle comunicazioni intercettate. In tal caso le spese sono anticipate dallo Stato.

Art. 44

Obblighi di informazione in favore dell'autorita' giudiziaria di  
altro Stato membro

1. Il pubblico ministero, prima di dare inizio alle operazioni di intercettazione, informa, mediante trasmissione del modello di cui all'allegato C al presente decreto, l'autorità giudiziaria competente dello Stato membro nel cui territorio si trova il dispositivo o il sistema da controllare.

2. Nel corso delle operazioni di intercettazione, il pubblico ministero, non appena ha notizia che il dispositivo o il sistema controllato si trova nel territorio di altro Stato membro, provvede immediatamente, con le modalità di cui al comma 1, a dare informazione all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro interessato che le operazioni di intercettazione sono state avviate e sono in corso.

3. Il pubblico ministero dispone l'immediata cessazione delle operazioni di intercettazione quando l'autorità giudiziaria dello Stato membro, ricevuta l'informazione di cui ai commi 1 e 2, comunica che non possono essere eseguite o proseguite. I risultati dell'intercettazione possono comunque essere utilizzati alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria dello Stato membro.

Art. 45

#### Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni

1. Il pubblico ministero o il giudice che procede possono trasmettere all'autorità di esecuzione ordine di indagine al fine di ottenere i dati esterni relativi al traffico telefonico o telematico nonché l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.

2. L'ordine di indagine contiene i dati tecnici necessari all'individuazione dell'utenza o del sistema informatico, ogni informazione utile ai fini dell'identificazione della persona che li ha in uso e dell'operatore, se noti, nonché l'indicazione del reato per il quale si procede.

Art. 46

#### Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del  
Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Alfano, Ministro degli affari esteri  
e della cooperazione internazionale

Padoan, Ministro dell'economia e  
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico